



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 23/05/2011

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 17/07/2019

Entrato in vigore il _____

INDICE

Art. 1 - OGGETTO	pagina	3
Art. 2 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI		3
Art. 3 - FINALITA' E COMPITI		3
Art. 4 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA		4
Art. 5 - INSEDIAMENTO		4
Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI		5
Art. 7 - CONVOCAZIONE		5
Art. 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI		5
Art. 9 - AUDIZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI		6
Art. 10 - COMPENSI		6
Art.11 - ENTRATA IN VIGORE		6

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
 - Commissione Pianificazione Territoriale, Ambiente, Opere Pubbliche
 - Commissione Bilancio ed Affari Finanziari.

Art. 3 - FINALITA' E COMPITI

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, quali organismi di consultazioni sulle materie loro attribuite, hanno lo scopo di consentire ai Consiglieri di partecipare attivamente all'esame e all'approfondimento delle questioni sottoposte alla deliberazione o all'attenzione del Consiglio.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione Comunale (di competenza del Consiglio Comunale) loro deferite dal Consiglio o dalla Giunta o dal Sindaco (funzione referente);
 - svolgere, di propria iniziativa, un esame su materie ed argomenti di competenza delle Commissioni stesse e che ritengano di particolare interesse per la cittadinanza, anche al fine di una eventuale trattazione in sede di Consiglio Comunale (funzione preparatoria e propositiva);
 - esprimere pareri, facoltativi e non vincolanti, oppure orientamenti ed indirizzi su questioni o altri interessi, rimessi alla Commissione da parte del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco (funzione consultiva).

Art. 4 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Ognuna delle Commissioni Consiliari Permanenti è composta da tre Consiglieri Comunali di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza, e da tre Consiglieri Comunali supplenti di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza.
2. In caso di Consiglio Comunale composto da rappresentanti di un'unica lista partecipante alla competizione elettorale, i tre Consiglieri Comunali nominati membri delle Commissioni saranno individuati nella sola maggioranza, non essendo presenti gruppi di minoranza.
3. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere nominati membri delle Commissioni Consiliari Permanenti. Essi possono comunque partecipare con facoltà di relazione, argomentazione e di intervento nella discussione dei temi all'ordine del giorno.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono nominate dal Consiglio Comunale su designazione dei Rappresentanti dei rispettivi gruppi, con votazione palese. Sussistendone la possibilità, nella nomina deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante. Il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
6. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno la stessa durata in carica del Consiglio Comunale.

Art. 5 - INSEDIAMENTO

1. La prima riunione delle Commissioni Consiliari Permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro i dieci giorni successivi alla data del provvedimento di nomina dei componenti.
2. All'ordine del giorno è posta la nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice - Presidente.

3. La riunione è presieduta dal Consigliere anziano di età.

4. Alla votazione si procede a scrutinio palese.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, trasmettendone i relativi atti al Presidente.

Art. 7 - CONVOCAZIONE

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti.

2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ora della seduta e l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. Gli avvisi di convocazione, anche per posta elettronica, devono essere spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 48 ore prima della riunione.

4. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella seduta della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. Le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti si tengono, di norma, presso la Sede Municipale.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono pubbliche, salvo il caso in cui la Commissione stessa, indicandone le motivazioni, decide di procedere in seduta segreta.

2. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che sia intervenuto il numero legale, il Presidente dichiara andata deserta la seduta.

3. Le attività di supporto delle Commissioni Consiliari Permanenti sono svolte, se del caso, dal Dipendente comunale designato dal Responsabile di Settore interessato per materia. Spetta a tale dipendente, su richiesta ed indicazione del Presidente della Commissione, procedere all'inoltro degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alle Commissioni e al loro deposito.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante delle Commissioni Consiliari Permanenti sono svolte da un componente della Commissione medesima, all'uopo designato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, in copia, viene trasmesso al Sindaco per essere inserito, se del caso, nel fascicolo dell'atto deliberativo al quale si riferisce ed essere così consultato dai Consiglieri Comunali.

5. Alle sedute delle Commissioni si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 - AUDIZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le Commissioni Consiliari Permanenti possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore. Hanno inoltre facoltà di acquisire direttamente informazioni e notizie presso gli uffici comunali, sempre in riferimento alle materie di competenza.

Art. 10 - COMPENSI

1. Ai componenti le Commissioni Consiliari Permanenti non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.15 dello Statuto.